



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
ASSOCIAZIONE L'ALVEARE

L'anno 2023, il giorno 02 del mese di febbraio, alle ore 20.30, presso la sala Busetti sita in Croviana (TN), via ai Casèi, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Alveare APS.

I soci presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Zanella Sergio, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e la Sig.ra Benedetti Anna quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza in proprio di un numero di 18 soci con diritto di voto.

Anna Benedetti, Sergio Zanella, Elisa Zadra, Sonia Ben Aissa, Ermanno Zanella, Cecilia Andreis, Antonio Benedetti, Flavio Benedetti, Arianna Penasa, Michela Bezzi, Marcello Liboni, Sandra Mengon, Alessio Zanella, Zeid MHD Nabulsi, Roberto Zanella, Francesco Moratti, Daniele Biasi, Alessia Taddei

su di un totale di numero 21 soci iscritti a libro soci, dichiara l'assemblea valida per deliberare in seconda convocazione sulle modifiche statutarie (come previsto dall'articolo 12 dello Statuto) e dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa del Terzo Settore (D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117);**
2. **Varie ed eventuali.**

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea, sig. Sergio Zanella per valutare l'opportunità dell'associazione di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa in merito ad Associazioni di Promozione Sociale, così come previsto dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117) in quanto Associazione di Promozione Sociale. Il presidente dà quindi lettura del testo del nuovo Statuto sociale, fornendo ai soci tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale che si allega al presente verbale.

La nuova denominazione dell'associazione è: **L'Alveare**. La denominazione dell'associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Provinciale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione, l'associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **L'Alveare Associazione di Promozione Sociale (in sigla L'Alveare APS)**.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), l'associazione provvederà alla registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.


In merito al secondo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo nessuno chiesto parola, alle ore 21.40, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Anna Benedetti

Il Presidente

Sergio Zanella



Handwritten text or markings, possibly a signature or a date, located in the upper right corner of the page.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE


L'Alveare APS

approvato dall'assemblea dei soci del 02 febbraio 2023

rec. Sezione a carico	7/2/23	72	3
pagamento con	06/02/2023	200,00	
med. F23 o F32 nel	05163 - 3500		
cod. atto			
Totale riscosso		200,00	

- 7 Feb. 2023

(*) Firma di  



Art. 1. Denominazione e sede

1.1 Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "L'Alveare APS" di seguito indicata anche come "associazione".

1.2 L'associazione ha sede in Croviana (TN), via al Molin 3.

1.3 Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avverrà nell'ambito dello stesso Comune ed in questo caso la decisione di trasferimento verrà deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.4 L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2. Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"

2.1 A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nei RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "L'Alveare Associazione di Promozione Sociale" oppure "L'Alveare APS".

2.2 L'associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2.3 Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'associazione risulta iscritta ad uno dei registri regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 3. Scopi, finalità ed attività

3.1 L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dirette a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, promuove inoltre la valorizzazione del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti così come descritto all'articolo 4 del presente Statuto.

3.2 È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici dei soci.

3.3 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività di interesse generale che si propongono di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

e) interventi e servizi finalizzati alle salvaguardie e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alle tutela degli animali e prevenzione del

randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1997, n. 281. Tale attività verrà svolta tramite l'organizzazione di attività ed eventi, anche di carattere editoriale, rivolte ai soci e non, volte al coinvolgimento di tutta la comunità con l'obiettivo di migliorare la sensibilità riguardo alla tematica ambientale, nello specifico rispetto ai temi della biodiversità e dei servizi ecosistemici. A queste attività si potranno affiancare interventi didattici nelle scuole di ogni ordine e grado, per la sensibilizzazione di studenti, scolari e corpo docente. La valorizzazione dell'ambiente verrà svolta, da parte dell'Alveare APS, anche attraverso azioni di divulgazione svolte presso il MMape | Mulino Museo dell'ape di Croviana, tramite l'organizzazione di attività legate al tema delle api da miele e degli impollinatori in generale. L'associazione organizzerà attività ed eventi di divulgazione e valorizzazione anche presso altre aree naturalistiche del territorio, con particolare riguardo nei confronti delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e delle Specie Natura 2000. Sarà rivolta attenzione anche alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, come ad esempio il miele, sottolineando l'importanza per l'economia locale ma anche per i servizi ecosistemici legati alla pratica di attività agricole. L'associazione si occuperà anche, attraverso la collaborazione con istituti scolastici e altri enti, tramite la promozione di iniziative sul territorio, editoriali cartacee e digitali, partecipazione ad eventi, della promozione al consumo consapevole. L'Alveare APS collaborerà con associazioni ed enti che si occupano di tutela e divulgazione ambientale come, a titolo esemplificativo, il Parco Adamello Brenta, il Parco Nazionale dello Stelvio, le associazioni apicoltori gruppi formali e informali di cittadini che operano a tutela dell'ambiente e della biodiversità.

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Tale obiettivo verrà perseguito tramite la presa in gestione di strutture che operano nel settore culturale e di divulgazione ambientale o di luoghi con, con l'obiettivo di valorizzare e promuoverne le strutture e i luoghi in cui sorgono, curando il servizio di visita guidata all'interno degli stessi e nelle aree circostanti, realizzando l'allestimento di mostre e laboratori temporanei, oltre che laboratori didattici per bambini, ragazzi e adulti, dentro e fuori le strutture. Per svolgere ciò, l'associazione impiegherà principalmente le competenze dei volontari o di professionisti legati al territorio, con l'obiettivo di valorizzare le professionalità locali e, in particolar modo, quelle della componente giovanile della popolazione.

g) l'organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17. Le attività ricreative volgeranno al coinvolgimento diretto dei membri della comunità al fine di creare delle opportunità di sviluppo di abilità inerenti all'arte o altre attività, e di favorire un miglior utilizzo del tempo libero. Le attività organizzate si pongono l'obiettivo di diffondere e promuovere le iniziative anche tramite la gestione di attività editoriali cartacee

e digitali. Queste attività verranno svolte anche tramite la gestione di presidi culturali e naturalistici del Val di Sole e non solo, come il MMape di Croviana e altre realtà

l) organizzazione e gestione di attività turistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, culturale o religioso. L'attività, volta a dare un impulso al turismo locale, si espliciterà nell'organizzazione e nella gestione di eventi o attività aperte al pubblico con lo scopo di diffondere e valorizzare usi e costumi locali e di sensibilizzare la popolazione locale sull'importanza di promuovere un turismo responsabile e sostenibile. Inoltre durante le manifestazioni o gli eventi proposti, si promuoveranno anche le varie iniziative organizzate e gestite dall'associazione. Il tutto verrà svolto tramite eventi musicali e sportivi, spettacoli, feste conviviali, laboratori in occasione di particolari ricorrenze e di tradizionali feste dei paesi e altre attività di svago rivolte a tutti. Per la realizzazione di tali attività e di manifestazioni in genere l'associazione si impegnerà in attività di volontariato volte a mantenere, conservare e gestire strutture pubbliche o private; gestire impianti propri o di terzi, allestire e gestire bar e punti ristoro, organizzare attività didattiche e divulgative. Per lo svolgimento di queste attività l'Associazione collaborerà attivamente con altri enti presenti sul territorio e operanti negli stessi ambiti nonché con le Aziende di Promozione Turistica, i consorzi turistici e le pro loco.

a) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2016, n. 147, e successive modificazioni. L'attività si concretizzerà soprattutto sotto forma di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di eventi e incontri formativi, agendo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

3.4 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 8 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

3.5 L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, anche attraverso il crowdfunding per sostenere iniziative coerenti allo statuto.

Art. 4. Ruolo del volontariato

4.1 L'associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone adorrenti agli enti soci.

4.2 L'associazione si impegna nella realizzazione, promozione e coordinamento di iniziative e manifestazioni di interesse turistico ricreativo, sportivo e culturale ivi comprese quelle di abbellimento.

4.3 L'associazione realizza attività di sensibilizzazione volte a sviluppare la cultura dell'ospitalità e il rispetto dell'ambiente.

4.4 L'associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i contenuti e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4.5 L'associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.5. Ambito territoriale e collaborazioni

5.1 L'associazione opera nel territorio della Provincia Autonoma di Trento e svolge la sua attività principalmente nel territorio della Valle di Soie (TN)

5.2 L'associazione può aderire ad altre organizzazioni che perseguano scopi compatibili e coerenti con la propria finalità.

5.3 Per il conseguimento degli scopi sopraindicati, e al fine di tutelare gli interessi dell'intera comunità, l'associazione si impegna, nelle modalità e nei termini consentiti dall'ordinamento giuridico, ad istituire e mantenere un dialogo continuativo con l'amministrazione comunale di riferimento.

Art.6. Ammissione dei Soci e loro qualifica

6.1 Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

6.2 Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6.3 Possono essere ammessi come soci anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

6.4 Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

6.5 La richiesta di nuova adesione all'associazione viene presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, che delibera sulla richiesta entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda o ne dà comunicazione all'interessato in forma scritta entro i successivi 30 (trenta) giorni.

6.6 Il richiedente acquista la qualifica di socio dal momento dell'adozione del provvedimento di ammissione.

6.7 L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

6.8 Il Consiglio Direttivo stabilisce modalità e termini entro i quali i soci devono provvedere al versamento (nel caso di nuovo socio) o al rinnovo (nel caso di chi già era socio) della quota associativa.

6.9 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. È quindi espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

6.10 Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 7. Perdita della qualifica di socio

7.1 La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) recesso volontario: ad ogni socio è riconosciuto il diritto di recedere dal vincolo associativo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) decadenza: i soci decadono dal vincolo associativo qualora non versino la quota nei termini di cui all'articolo 6.7;
- c) esclusione: il Consiglio Direttivo delibera in ordine all'esclusione del socio nei casi di comportamenti ritenuti dannosi, indegni o lesivi delle finalità, dell'azione o dell'immagine dell'associazione oltre che per persistenti violazioni degli obblighi statutarî.

7.2 Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato e comunicato, è ammesso ricorso alla prima assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

7.3 Fino alla data di convocazione dell'assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

7.4 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 8. Diritti e doveri dei soci

8.1 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'associazione.

8.2 Il socio ha il diritto di partecipare attivamente alla vita associativa e alle iniziative dell'associazione contribuendo al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3; di partecipare all'assemblea con diritto di parola e di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo; di essere informato su tutte le iniziative ed attività dell'associazione; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese (al fine di esercitare tale diritto, il socio deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo). In particolare, ciascun socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il socio ha diritto di recesso in qualsiasi momento dall'associazione.

8.3 Il socio si impegna a versare la quota associativa, al rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art 9 Organi sociali

9.1 Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;

9.2 Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto. E' quindi garantita la libera eleggibilità degli organi sociali

Art 10. Assemblea dei soci: modalità di convocazione

10.1 L'assemblea dei soci è organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

10.2 L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogniqualvolta il Consiglio Direttivo a maggioranza lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.

10.3 L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'associazione ogniqualvolta il Consiglio Direttivo a maggioranza lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.

10.4 I soci hanno diritto di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea secondo il principio democratico di "una testa, un voto". I soci possono intervenire all'assemblea a mezzo di delega scritta di un altro socio. Ogni socio può rappresentare in assemblea un numero massimo di 1 (uno) socio. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

10.5 La convocazione è fatta mediante avviso scritto a mezzo posta ordinaria/raccomandata/posta elettronica ordinaria o PEC/sms/messaggistica istantanea da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

10.6 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

10.7 La convocazione dell'assemblea può avvenire inoltre con affissione all'albo dell'associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.

10.8 L'avviso di convocazione è sottoscritto dal Presidente.

10.9 L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione,
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione,
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art 11. Assemblea ordinaria: competenze

11.1 L'assemblea ordinaria delibera in merito a:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) l'approvazione del programma delle attività;
- c) l'elezione delle cariche sociali;
- d) l'adesione ad altre organizzazioni;
- e) la discussione e l'approvazione degli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- f) i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- g) la discussione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- h) la responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, promuovendone l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art 12. Assemblea ordinaria: validità e deliberazioni

12.1 L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei soci.

12.2 La seconda convocazione dovrà essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

12.3 L'assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vicepresidente, ovvero da altro socio indicato in sede di riunione assembleare; l'assemblea nomina un Segretario verbalizzante e, in caso di elezioni, 2 (due) o più scrutatori.

12.4 L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei soci presenti.

12.5 Per le votazioni si procede normalmente con voto palese o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci presenti.

12.6 Della assemblee, ordinarie e straordinarie, è redatto e conservato apposito verbale sottoscritto da chi presiede l'assemblea e dal segretario verbalizzante. Nel caso di elezione di organi, lo stesso dovrà essere sottoscritto anche dagli scrutatori.

Art 13. Assemblea straordinaria: validità e votazioni

13.1 L'assemblea straordinaria delibera in merito ai seguenti argomenti

- a) modifica dello statuto
- b) scioglimento dell'associazione

13.2 L'assemblea straordinaria per le modifiche dello statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più 1 (uno) dei soci. Le deliberazioni conseguenti vengono adottate con la maggioranza dei presenti

13.3 Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci, sia in prima che in seconda convocazione

Art 14. Consiglio Direttivo: composizione, poteri e funzionamento

14.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, eletti dall'assemblea tra i soci.

14.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri possono essere rieletti; i consiglieri possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze previste dall'assemblea ordinaria.

14.3 Il Presidente ed il Vicepresidente vengono nominati all'interno del Consiglio Direttivo tra i propri componenti

14.4 Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate

14.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, lo ritenga necessario ad opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videokonferenza, teleconferenza), a condizione che:

- d) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- e) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- f) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

14.6 Il Consiglio Direttivo è legamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera con la presenza di almeno la metà più 1 (uno) dei suoi membri e a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Le deliberazioni devono risultare dal relativo verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto da questi e dal Presidente e conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

14.7 Nell'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni dell'assemblea, compete al Consiglio Direttivo:

- g) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea unitamente alla relazione dell'organo di revisione;
 - h) l'ammissione e l'esclusione dei soci;
-

- i) importo e modalità di versamento delle quote sociali;
- j) l'acquisto o alienazioni dei beni mobili;
- k) l'assunzione di obbligazioni attive e passive o mutui
- l) la predisposizione e l'approvazione di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'assemblea per l'approvazione
- m) ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione delle finalità sociali, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

14.8 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma o di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso di parità di voti la carica di consigliere sarà assegnata a sorteggio.

14.9 Se le dimissioni sono presentate da almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o dalla maggioranza (nel caso siano in numero dispari) si deve considerare dimissionario tutto il Consiglio Direttivo. Qualora ciò accada, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare l'assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, la quale procederà a nuove elezioni. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art 15. Presidenta

15.1 Il Presidente dell'associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e resta in carica per 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Può essere revocato soltanto da delibera del Consiglio Direttivo con le stesse maggioranze previste per l'atto di nomina.

15.2 Egli svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo;
- c) stipula e sottoscrive i contratti e le convenzioni previa autorizzazione degli altri organi competenti;
- d) dà esecuzione alle decisioni assunte dagli organi competenti;
- e) adotta nei casi di urgenza e di necessità i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo da sottoporre alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva.

15.3 In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente in tutte le sue funzioni.

Art 16. Segretario

16.1 Il Consiglio Direttivo procede all'individuazione di un Segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti o anche non socio. Qualora non faccia parte del Direttivo, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

16.2 Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, sottoscrive i predetti atti unitamente al Presidente e provvede alla tenuta dei libri sociali, oltre a svolgere le mansioni delegategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente stesso.

16.3 Il Segretario assicura il regolare funzionamento amministrativo dell'associazione.

16.4 Il Segretario resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo che l'ha nominato e può essere riconfermato.

Art 17. Organo di controllo

17.1 L'organo di controllo, qualora nominato può essere di forma collegiale, formato da 3 (tre) membri o in forma monocratica. I membri dell'organo sono eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra i soci.

17.2 L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

17.3 Se nominato in forma collegiale, nomina al proprio interno un Presidente.

17.4 Nelle proprie riunioni, l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

17.5 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

17.6 I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Art 18. Competenze dell'organo di controllo

18.1 È compito dell'organo di controllo

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale da atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

18.2 Nei casi previsti dall'art.31, c.1 del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti

18.3 L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e a tal fine può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 19. Organo di revisione

19.1 L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra i soci. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

19.2 L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile

19.3 L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

19.4 Delle proprie attività redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione

19.5 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea

19.6 Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione

Art 20. Responsabilità degli organi sociali

20.1 Delle obbligazioni contratte dall'associazione rispondono, oltre all'associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione

20.2 I consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati) rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, dei soci e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili

Art 21. Risorse economiche

21.1 Le entrate dell'associazione possono derivare da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia

21.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di necessità o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

21.3 Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art 22 Bilancio

22.1 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

22.2 Il Consiglio Direttivo predisponde la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea entro i termini di legge per la relativa approvazione. L'assemblea dei soci delibera all'inizio dell'anno, e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il piano delle attività e il consuntivo relativo all'anno precedente.

22.3 Il bilancio consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione nei 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni socio previa richiesta scritta.

Art 23. Scioglimento

23.1 L'associazione si scioglie:

- a) quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- b) quando vengano a mancare tutti i soci;
- c) quando risulti impossibile assicurare il normale funzionamento compreso quando risulti impossibile ricostituire gli organi sociali.

23.2 Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

23.3 L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art 9 del Codice del Terzo Settore.

Art 24. Norme applicabili

24.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Croviana, 2 febbraio 2023

Il Presidente
